

PROTOCOLLO D'INTESA

**PER AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**

tra

INAIL

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144

nella persona del Presidente Fabrizio D'Ascenzo

e

ABI

Associazione Bancaria Italiana

con sede legale in Roma, Piazza del Gesù, 49

nella persona del Direttore Generale Marco Elio Rottigni

Di seguito dette anche "Parti"

PREMESSO CHE

- le Parti condividono e perseguono obiettivi e finalità sociali, tra i quali assume un ruolo centrale la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, intesa non solo come principio fondamentale sancito dalla normativa nazionale e comunitaria, ma quale fattore strategico per la competitività e la sostenibilità delle imprese;
- gli investimenti in salute e sicurezza rappresentano non solo un obbligo normativo, ma anche un elemento essenziale per prevenire infortuni, ridurre i costi sociali e migliorare l'efficienza dei processi produttivi;

- la diffusione di tecnologie innovative, sistemi avanzati di monitoraggio, formazione specializzata e soluzioni organizzative moderne possono incrementare il livello di protezione dei lavoratori e innalzare i requisiti di sicurezza delle attività produttive;
- il d.lgs. 38/2000 e s.m.i. ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle micro, piccole e medie imprese;
- l'art. 11, comma 5 del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha affidato all'INAIL il compito di finanziare, con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale, rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese;
- l'art. 1, commi 862-864 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. ha destinato alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria un fondo per finanziare l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre l'emissioni inquinanti, rumorosità e rischio infortunistico;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione di prevenzione, l'INAIL adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi dagli Organi dell'Istituto di cui alla Relazione programmatica 2026-2028, come recepiti dal Piano triennale della Prevenzione 2025-2027 e successivo aggiornamento 2026 approvati rispettivamente con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 7 del 13 maggio 2025 e n. 3 del 13 marzo 2026;
- l'Avviso ISI è una iniziativa strutturale e sistematica che si ripete annualmente senza soluzione di continuità come pubblicato nella relativa sezione del portale Inail:

<https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/prevenzione-e-sicurezza/finanziamenti-per-la-sicurezza/incentivi-alle-imprese>

- la più recente edizione è il Bando ISI 2025, il cui estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 il 18 dicembre 2025, con una dotazione complessiva di 600 milioni di euro per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative in materia di sicurezza per la gestione di rischi nuovi ed emergenti, inclusi quelli legati al cambiamento climatico, prevedendo anche il finanziamento di specifici interventi aggiuntivi affiancabili ai progetti principali;
- per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l'INAIL esercita le proprie competenze in materia di prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;

- l'ABI promuove la cultura della legalità, della sana e prudente gestione bancaria, sostenendo iniziative per la crescita ordinata e stabile delle imprese, in coerenza con le normative nazionali ed europee;
- l'ABI incoraggia inoltre la diffusione di valori sociali e civili ispirati al rispetto delle regole, contribuendo a uno sviluppo economico e sociale del Paese duraturo e sostenibile e valorizzando, senza distinzione alcuna, la personalità e la dignità delle persone; si impegna, infine, a favorire la realizzazione di condizioni di lavoro eque e sostenibili;
- l'ABI ha costituito presso tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano apposite Commissioni regionali che rappresentano l'Associazione nell'attività di relazione con le Autorità, gli uffici della Regione o della Provincia autonoma e con le organizzazioni imprenditoriali locali, allo scopo di concorrere allo sviluppo e alla crescita dell'economia regionale;
- risulta opportuno rafforzare il dialogo e la collaborazione tra INAIL e ABI, al fine di favorire una maggiore conoscenza e diffusione degli strumenti di incentivazione disponibili per le imprese in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- il coinvolgimento del settore bancario può contribuire a facilitare l'accesso delle imprese ai contributi del Bando ISI;
- il presente Protocollo non comporta l'assunzione in capo alle Banche Aderenti al Protocollo medesimo di alcun impegno a concedere finanziamenti a favore delle imprese richiedenti, restando ferma la piena autonomia e discrezionalità decisionale delle singole banche nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni di vigilanza e delle proprie politiche creditizie;
- il Prestito bancario non integra gli estremi dell'aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito, TFUE) e viene concesso a condizioni di mercato;
- il presente Protocollo, altresì, non comporta alcun impegno tra INAIL e ABI ovvero con le Banche Aderenti in attuazione di quanto disposto nell'articolato con riferimento ai prestiti che potranno essere concessi dalle Banche Aderenti ai richiedenti.

CONSIDERATO CHE

- possono accedere ai predetti Contributi le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e gli enti del Terzo Settore, limitatamente ad una specifica tipologia di investimento;
- il Contributo erogabile è pari al 65% delle spese ammissibili, elevabile fino all'80% per alcune categorie di interventi (modelli organizzativi e di responsabilità sociale) o di soggetti beneficiari (tra i quali i giovani agricoltori);
- il Contributo complessivo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA. La predetta imposta è rimborsabile unicamente nel caso in cui non sia recuperabile in alcun modo dal destinatario, ad esempio, nel caso in cui vengano effettuate esclusivamente operazioni esenti ex articolo 10 del d.P.R. 633/1972;

- il Contributo è erogato esclusivamente a seguito dell'esito positivo della verifica della rendicontazione del progetto realizzato nei termini e in conformità a quanto previsto dal Bando ISI;
- l'Impresa Beneficiaria, il cui progetto comporti un Contributo di ammontare pari o superiore a 30.000 euro, può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo del Contributo stesso; le micro e piccole imprese che presentano domanda per l'Asse 4 o 5 possono richiedere un'anticipazione fino al 70% dell'importo del Contributo, senza il suindicato limite di 30.000 euro; l'anticipazione approvata contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione sarà erogata solo a fronte di fidejussione bancaria;
- l'impresa Beneficiaria è tenuta al rispetto di tutte le obbligazioni previste dal Bando e dagli Allegati tecnici e dalla modulistica richiesta con particolare riferimento a quella contabile ai fini della erogazione del contributo in sede di rendicontazione;
- il combinato disposto degli articoli 24 e 26 del Bando ISI prevede la revoca del Contributo qualora, entro tre anni dalla data di invio della documentazione di rendicontazione, i beni finanziati siano dall'impresa alienati, ceduti o distratti, oppure utilizzati con modalità difformi rispetto a quanto previsto dal progetto approvato con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite;
- dall'edizione 2023 è stato introdotto un punto di contatto digitale con l'utente ISI (cd. *touch-point*), progettato per offrire alle imprese una visione unitaria, integrata e semplificata di tutte le informazioni disponibili in merito alla domanda di finanziamento;
- tutta la documentazione relativa al Bando Isi (estratto dell'Avviso pubblicato in GU e allegato criteri, Avvisi pubblici regionali/provinciali, allegati all'Avviso e calendario) è pubblicata, per ciascuna edizione, nella relativa sezione del Portale istituzionale. I provvedimenti di concessione sono consultabili nella sezione "Amministrazione trasparente" del medesimo Portale. Le misure agevolative sono inoltre disponibili sul Portale Registro Nazionale Aiuti di Stato, nella sezione "Trasparenza".

TUTTO CIÒ PREMESSO:

si intende agevolare la sostenibilità finanziaria dell'investimento, soprattutto a favore delle micro e piccole imprese, con il ricorso a strumenti finanziari idonei a sostenere la quota non coperta dal Contributo a valere sulle edizioni ISI ancora in corso e su quelle di futura attivazione per l'intera durata del presente Protocollo.

Articolo 1. Premessa

La premessa e i "considerato" costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2. Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, i termini con iniziale maiuscola hanno il significato di seguito indicato:

- **Protocollo:** il presente Protocollo d'Intesa;
- **Bando ISI:** l'Avviso pubblico emanato da INAIL per il finanziamento di progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché dell'articolo 1, commi 862-864, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- **Contributo:** il contributo a fondo perduto riconosciuto dal Bando ISI;
- **Prestito bancario:** il finanziamento erogato dalle Banche Aderenti;
- **Impresa/e Beneficiaria/e:** l'impresa/le imprese ammesse agli elenchi cronologici e destinatarie del provvedimento di concessione;
- **Banca Aderente:** ciascuna banca che abbia formalmente aderito al Protocollo secondo le modalità previste all'art. 7;
- **Comitato di coordinamento:** organo di governo con funzioni sia di indirizzo che di natura operativa per l'attuazione del Protocollo e la gestione di eventuali criticità.

Articolo 3. Oggetto e finalità

Le Parti concordano di sviluppare e favorire la più ampia collaborazione tra le banche, che decideranno di aderire al presente Protocollo, e le Imprese Beneficiarie al fine di agevolare l'accesso al credito funzionale alla realizzazione degli investimenti in salute e sicurezza sul lavoro.

Con il presente Protocollo sono individuati gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività che le Parti intendono promuovere congiuntamente, come specificati nei successivi articoli 4 e 5.

Articolo 4. Ambito di collaborazione tra le Parti

Le Parti concordano di:

- promuovere e condividere iniziative che possano favorire il dialogo e il confronto tra le Banche Aderenti al Protocollo e le Imprese Beneficiarie;
- favorire l'organizzazione di incontri di informazione, anche tramite sistemi di partecipazione a distanza, in favore del personale dipendente delle Banche Aderenti al Protocollo e delle Imprese Beneficiarie sulle agevolazioni previste dal Bando ISI e sugli strumenti bancari disponibili per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili;
- fornire supporto alla comprensione dei requisiti di ammissibilità, garantendo uniformità delle informazioni;
- condividere le informazioni utili a consentire la piena attuazione degli impegni previsti dal Protocollo, anche fornendo alle banche che ne faranno richiesta tutte le informazioni necessarie per l'adesione all'iniziativa;
- dare un'adequata visibilità al Protocollo, nonché diffondere i risultati delle attività e degli impegni ivi previsti, anche promuovendo la pubblicazione congiunta di comunicati stampa e/o l'organizzazione di specifici eventi.

Articolo 5. Comitato di coordinamento.

Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall'Inail e tre individuati da ABI. Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 4 del presente Protocollo.

Resta inteso che il presente Protocollo non comporta per le Banche Aderenti l'assunzione di alcun obbligo di comunicazione di dati o informazioni relativi ai rapporti con la propria clientela né di altre informazioni riservate delle Banche Aderenti. Eventuali richieste alle Banche Aderenti di flussi informativi, anche nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dal presente Protocollo, dovranno essere limitate esclusivamente a informazioni aggregate e non potranno in ogni caso riguardare la trasmissione o divulgazione di dati o informazioni coperti da segreto bancario, riservatezza commerciale o altri obblighi di confidenzialità previsti dalla legge e/o da accordi con terzi. Resta altresì inteso che l'eventuale trasmissione di informazioni da parte delle Banche Aderenti avverrà nel rispetto e nei limiti delle proprie procedure e policy.

Articolo 6. Impegni delle Banche Aderenti

La singola Banca Aderente che intenda aderire al Protocollo potrà erogare un Prestito bancario, nel rispetto delle proprie procedure, della normativa anche di vigilanza e sulla base della propria autonoma valutazione del merito di credito dell'Impresa Beneficiaria. Resta, quindi, esclusivamente in capo alla Banca Aderente ogni conseguente decisione circa l'erogazione o meno del prestito, a seguito dell'emissione del provvedimento di concessione del Contributo, nonché la definizione delle condizioni contrattuali ed economiche che la stessa vorrà applicare in favore delle Imprese Beneficiarie per la quota dell'investimento non coperta dalla misura agevolativa ai fini dell'avvio e della realizzazione del progetto, integrandosi con l'eventuale anticipazione del Contributo da parte dell'INAIL.

L'INAIL resta del tutto estraneo da ogni responsabilità relativa ai rapporti privatistici intercorrenti tra la Banca Aderente e l'Impresa Beneficiaria e non può in alcun modo garantire preventivamente che quest'ultima risulti effettivamente destinataria dell'erogazione del Contributo concesso, che rimane subordinata all'esito positivo della verifica in fase di rendicontazione della conformità del progetto realizzato e relative spese progettuali, con le modalità ed i termini stabiliti dal Bando ISI.

La Banca Aderente, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, potrà tutelare il proprio credito attraverso le garanzie ritenute opportune, purché queste non limitino o condizionino il possesso, l'utilizzo e la destinazione del bene alle finalità di sicurezza per le quali il Contributo è stato erogato.

Resta inteso che la Banca Aderente deve subordinare l'erogazione del Prestito bancario alla presentazione da parte dell'Impresa Beneficiaria del provvedimento di concessione del Contributo. Le attività avviate dalla Banca Aderente relative alla valutazione, gestione ed erogazione dei finanziamenti sono autonome, distinte e separate dalle attività svolte dall'INAIL inerenti alla gestione, valutazione, erogazione ed eventuale revoca del Contributo.

Resta espressamente inteso che la Banca Aderente:

- (i) non è responsabile della mancata realizzazione del progetto da parte dell'Impresa Beneficiaria;
- (ii) è estranea ai rapporti tra l'INAIL e l'Impresa Beneficiaria, comprese le eventuali procedure avviate dall'INAIL per il recupero del Contributo erogato, in caso di provvedimenti di revoca o decadenza dell'agevolazione, che non hanno effetti sulla validità ed efficacia del Prestito bancario e sul regolare ammortamento dello stesso.

Le Banche Aderenti possono altresì autonomamente e in base alla propria insindacabile valutazione offrire, alle condizioni liberamente definite dalla banca stessa, ulteriori servizi/iniziative di natura consulenziale e/o finanziaria/bancaria alle Imprese Beneficiarie utili alla realizzazione degli investimenti oggetto del Bando ISI INAIL. Al riguardo ciascuna Banca Aderente potrà liberamente valutare, in piena autonomia di giudizio, l'attivazione di specifici prodotti finanziari dedicati, quali, a solo titolo di esempio, finanziamenti chirografari, mutui, linee di credito a breve termine, anticipazioni del Contributo, nonché ogni altro strumento ritenuto idoneo in relazione alla struttura dell'investimento.

In occasione della programmazione delle previste attività di divulgazione e formazione sui contenuti del Bando ISI, l'INAIL coinvolgerà le Banche Aderenti al fine di trasferire informazioni tramite webinar, workshop tematici e materiali didattici strutturati (quali, a titolo di esempio, manuali operativi, linee guida, presentazioni illustrative, documenti di approfondimento e FAQ), nonché ulteriori strumenti informativi e di aggiornamento periodico. Tali attività sono finalizzate a chiarire i requisiti, i criteri e le modalità di svolgimento del Bando ISI, affinché le Banche Aderenti possano svolgere in modo efficace e consapevole il proprio ruolo nella valutazione delle singole pratiche di Prestito bancario.

Resta inteso che il contratto di finanziamento intercorrente tra Banche Aderenti e le Imprese Beneficiarie è autonomo e diretto come rapporto sinallagmatico tra i contraenti e per nessun motivo coinvolge l'INAIL.

Articolo 7. Modalità di adesione e recesso delle banche

La singola Banca può aderire al presente Protocollo inoltrando la relativa richiesta all'indirizzo PEC ABI (abi@pec.abi.it) e all'indirizzo PEC INAIL (dcprevenzione@postacert.inail.it), utilizzando l'apposito modulo (ALLEGATO A) debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile delegato dalla banca per la specifica funzione. L'indirizzo PEC mittente, del legale rappresentante o di un soggetto delegato dalla Banca Aderente con poteri di rappresentanza, purché associata a un dominio istituzionale, risulterà utilizzato per ogni successiva formale comunicazione.

La Banca Aderente può recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo, con le stesse modalità previste per l'adesione, senza incorrere in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo, ferma restando la cancellazione dall'elenco di cui all'ultimo paragrafo del presente articolo.

Il recesso comunicato dalla Banca Aderente è efficace dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte di ABI e di INAIL, fermo restando che i termini e condizioni del presente

Protocollo continueranno ad applicarsi ai prestiti già deliberati e/o erogati dalla Banca Aderente anteriormente alla data di efficacia del recesso.

L'elenco delle Banche Aderenti è pubblicato sui siti internet dell'ABI e dell'INAIL.

Articolo 8. Trattamento dei dati personali

Ai fini del presente Protocollo le Parti si inquadrano come Titolari Autonomi del trattamento a norma del Regolamento UE 679/2016 (*General Data Protection Regulation*, di seguito GDPR) e della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e protezione dei dati (d. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal d. lgs. 101/2018, di seguito Codice Privacy). Laddove nell'ambito dell'esecuzione del presente Protocollo, una Parte svolga attività di trattamento di dati personali per conto dell'altra Parte, le Parti si impegnano a disciplinare tali trattamenti mediante uno specifico accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Privacy e nel GDPR.

I dati e le informazioni raccolte sono conservati unicamente all'interno di *data center* situati nello Spazio Economico Europeo (SEE) e sono state implementate misure di cifratura, segregazione logica e cancellazione sicura dei dati trattati. In ogni caso, in merito ai trattamenti effettuati da ABI, si rimanda all'Allegato "Informativa Privacy ABI per le Parti contrattuali", che INAIL dichiara di aver ricevuto.

Articolo 9. Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano a tutelare e garantire la massima riservatezza di eventuali dati e informazioni, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del Protocollo, che dovessero essere utilizzati dalle Parti stesse, mettendo in atto, per quanto di rispettiva competenza, adeguate misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del Protocollo in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle Parti operare secondo l'ordinaria diligenza, al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

Nell'ambito della propria responsabilità, in caso di violazione dei dati, ciascuna Parte del presente Protocollo, nei casi e nelle modalità previste dal GDPR, è tenuta a dare informazione alle Autorità di controllo e, ove necessario, alle persone a cui si riferiscono i dati violati.

Articolo 10. Durata del Protocollo e recesso delle Parti

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione, avrà efficacia triennale e non è a titolo oneroso tra le Parti.

Alla scadenza potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti. In tal caso, le Parti si impegnano ad informare le Banche Aderenti del rinnovo.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta e motivata da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata. In caso di recesso, l'ABI si impegna a comunicare il venir meno dell'efficacia del Protocollo a tutte le Banche Aderenti tramite PEC.

Il recesso di una delle Parti dal presente Protocollo determina il venir meno della sua efficacia e l'immediata cessazione dei suoi effetti anche nei confronti di tutte le Banche Aderenti, fermi restando gli obblighi, gli impegni e le garanzie assunti dalle Parti e dalle Banche Aderenti sino al momento in cui è venuta meno l'efficacia del Protocollo.

Articolo 11. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Protocollo si applicano le norme del codice civile.

Articolo 12. Foro competente

In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente Protocollo, le Parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Roma.

Roma, 8 luglio 2026

Per ABI

Il Direttore Generale

Per INAIL

Il Presidente